

**LEGGE REGIONALE N. 88 DEL 05-08-1982**  
**REGIONE SICILIA**

**ARTICOLO 5**

Il Presidente della Regione è autorizzato a partecipare o a farsi promotore della costituzione di consorzi finalizzati all'espletamento di attività ricerca applicata e di divulgazione dei risultati.

Possono partecipare a tali consorzi, oltre alla Regione o agli enti locali, le Università, la Cassa per il Mezzogiorno, gli enti nazionali e regionali di ricerca nel settore dell'agricoltura, gli enti economici regionali, le camere di commercio, industria, agricoltura ed artigianato, organismi professionali, associazioni di produttori, organizzazioni cooperative ed enti privati interessati alla ricerca in agricoltura.

Con decreto del Presidente della Regione è approvato lo statuto dei singoli consorzi ai quali è conferita personalità di diritto pubblico.

Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per il periodo 1982- 1983, la spesa di lire 800 milioni, di cui lire 300 milioni per l'esercizio finanziario 1982.